**CORTE DI CASSAZIONE**

**Sentenza 15 luglio 2014, n. 16183**

**Svolgimento del processo e Motivi della decisione**

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Latina 68/38/12 del 20 febbraio 2012 che rigettava l’appello dell'ufficio affermando il diritto della (...) srl a ricevere il rimborso IVA per l’anno 2008.

La contribuente si è costituita in giudizio.

Il ricorso appare infondato.

Invero la giurisprudenza di questa Corte appare attestata sul principio secondo cui la procedura di interpello con cui all’art. 37 bis 8° comma D.P.R. n. 600 del 1973, costituisce per il contribuente una facoltà che consente di conseguire (in caso di risposta positiva dell’Ufficio) una certezza nei rapporti con la Amministrazione. Ma l’utilizzo di tale strumento non costituisce una via obbligata per il superamento della presunzione posta a carico del contribuente stesso dalle disposizioni anti-elusive.

Quindi al contribuente è sempre consentito fornire in giudizio !a prova delle condizioni che consentono di superare la presunzione posta dalla legge a suo danno (sentenza n. 17010 del 5 ottobre 2012). Dal momento che il principio di effettività di cui all’art. 53 Cost. impone di limitare nel più ristretto ambito le presunzioni juris et de jure.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto provata la "presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4" (art. 30 comma 4-bis della legge 724/1994).

E la Avvocatura erariale non contesta questo accertamento in fatto ma si limita a sostenere il principio di diritto secondo cui esso non sarebbe consentito ai giudice, ove il contribuente non abbia fatto previo ricorso alla procedura amministrativa di interpello.

L’Agenzia ha per altro rinunciato al ricorso.

Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 3000 oltre accessori di legge.